

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) NATOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ROBERTO NATOLI

Seduta del 17/11/2017

### FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento rimborsabile mediante delegazione di pagamento di quote della retribuzione mensile, stipulato in data 22/04/2011 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 24/09/2015, il ricorrente, per il tramite di professionista di fiducia, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro, al quale chiede di condannare l'intermediario alla retrocessione proporzionale del complessivo importo di € 1.288,41 (a titolo di oneri commissionali ed assicurativi maturati e non goduti), oltre rimborso delle spese di assistenza tecnica, già richieste in sede di preventivo reclamo.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese della parte ricorrente e controdeduce come segue:

- con riferimento alle commissioni di intermediazione, che l'art. 14 del regolamento contrattuale prevede l'ammontare rimborsabile in caso di estinzione anticipata del finanziamento (€ 2,95 per rata non scaduta); conseguentemente, al cliente è già stato riconosciuto in sede di emissione del conteggio estintivo l'importo di € 197,65 a titolo di "Ristoro commissioni";
- che l'anzidetta componente di costo ricomprende altresì la provvigione dovuta all'intermediario del credito (agente in attività finanziaria), cui il cliente ha discrezionalmente ritenuto di rivolgersi; che l'attività da questi svolta è finalizzata al



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

compimento delle operazioni di collocamento fuori sede dei finanziamenti e, pertanto, deve essere considerata *up front*, come da consolidato orientamento dell'Arbitro, fatta salva la componente di compenso (€ 1.639,03) alla medesima resistente, in relazione alla quale il regolamento contrattuale prevede il ristoro in caso di adempimento anticipato;

- con riguardo alle commissioni bancarie, la natura *up-front* delle stesse e la materiale percezione dell'importo da parte dell'intermediario mandante, titolare del finanziamento erogato, unico legittimato passivo rispetto alla proposizione dell'istanza di ripetizione di tale costo;
- con riguardo al premio assicurativo, il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo la Compagnia Assicurativa l'unico soggetto titolare del rapporto assicurativo, richiamando al riguardo l'art. 22, comma 15-quater della L. n. 221/2012, la lettera al mercato di IVASS e Banca d'Italia del 26.08.2015 nonché le sentenze n. 3944/15 e 1354/16 del Tribunale di Torino, la sentenza n. 2852/2016 del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, la decisione n. 10003/2016 del Collegio di Coordinamento e, da ultimo la decisione n. 6204/17 del Collegio partenopeo in merito all'incompetenza dell'Arbitro ad entrare nel merito delle clausole predisposte dalle compagnie assicurative. Eccepisce inoltre che le condizioni di assicurazione vigenti al momento della stipula del prestito e dell'emissione della relativa polizza, prevedevano la facoltà per il consumatore, in caso di anticipata estinzione del finanziamento, di richiedere la restituzione del premio assicurativo alla Compagnia (secondo le modalità indicate in calce al conto estintivo), ovvero mantenere la copertura a beneficio dei propri eredi;
- quanto infine alle spese di assistenza difensiva, eccepisce la non rimborsabilità delle stesse, dal momento che il procedimento dinanzi all'ABF non richiede l'assistenza di un professionista e la controversia presenta natura "seriale", né risultano comunque documentate le spese sostenute dal ricorrente.

L'intermediario conclude pertanto chiedendo che il Collegio dell'ABF voglia respingere tutte le domande avanzate dal ricorrente.

## DIRITTO

Avuto riguardo alla documentazione in atti, il Collegio evidenzia che: l'art. 5 del regolamento contrattuale, nel descrivere le attività remunerate dagli oneri corrisposti dal ricorrente, individua cumulativamente gli importi indicati alle lett. C-E-F-G del Prospetto economico e non risulta, pertanto, possibile individuare analiticamente a quale titolo siano stati corrisposte le singole voci di costo; in ragione di ciò, in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up front* e *recurring* l'intero importo di ciascuna delle voci riferibili a commissioni bancarie e di intermediazione deve essere preso in considerazione al fine dell'individuazione della quota parte da rimborsare (cfr. *ex multis* Collegio di Palermo, decisioni n. 7623/17, n. 7624/17 e 7625/17): e così le spese di istruttoria (lett. C del prospetto economico); le Commissioni Bancarie (lett. F del prospetto economico), le quali hanno ad oggetto, tra l'altro, l'attività di "*acquisizione della provvista e la relativa copertura del differenziale per la conversione o convertibilità da variabile a fisso del tasso di interesse*": attività la cui natura *recurring* è stata, da ultimo, affermata dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 5031/17 del 10/05/2017; le Commissioni di Intermediazione (lett. G del prospetto economico), che paiono destinate alla remunerazione, senza distinzione, di attività svolte tanto dalla società mandataria, quanto dall'ulteriore intermediario eventualmente intervenuto (nella fattispecie si tratta di agente in



attività finanziaria, come si evince da timbro e sottoscrizione in calce al contratto e dalla fattura allegata), come dalla medesima resistente dichiarato e fanno, tra l'altro, espresso riferimento all'amministrazione del finanziamento nel corso dell'intera durata: in ragione di ciò, la commissione in esame interamente *recurring*, con conseguente retrocessione integrale della quota non maturata calcolata secondo il criterio del *pro rata temporis*; le spese di Istruttoria (lett. C del prospetto economico) sono pure *recurring* poiché contemplano, tra le attività sottostanti, anche gli oneri di acquisizione della provvista. Riguardo ai Premi Assicurativi (lett. E del prospetto economico), in atti si rintraccia un estratto delle Condizioni Generali, ma nessuna evidenza documentale che ne provi l'accettazione da parte del ricorrente, con la conseguenza che le stesse devono essere restituite *pro rata*.

Pertanto, considerato che l'estinzione anticipata del finanziamento risulta avvenuta alla 53<sup>a</sup> rata, il Collegio condanna l'intermediario resistente alla restituzione delle somme indicate nel seguente prospetto restitutorio, basato sul criterio *pro rata temporis* applicato alle seguenti voci di costo contrattuali, che tiene conto di quanto già restituito in sede di conteggio estintivo

rate scadute	53	rate residue	67	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>							
mm. intermediazione				300	167,5		167,5
Commissioni bancarie				87,00	48,58		48,58
Commissioni di intermediazione				1.987,03	1.109,43	197,65	911,78
Premio assicurativo				250,56	139,90		139,90

La domanda di ristoro delle spese di assistenza difensiva va rigettata attesa la tipologia seriale della controversia.

### P.Q.M.

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.267,75.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARIA ROSARIA MAUGERI